

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

42. Affinche maggiormente &c. Renovatio præcedentium Edictorum, quibus Panni lanei exteri inferioris qualitatis, nec non Telæ sericæ damnascenæ, & villosæ exteræ invehi, aut retineri in Ditione ...

urn:nbn:de:hbz:466:1-74859

ne vendere alcuna sorte di Damaschi, e Velluti di qualsivoglia colore, e qualità fabricati fuori dello Stato Ecclesiastico, esortando l'Eminentisfimi Signori Cardinali Legati , e commandando à tutti i Signoti Governatori, e Presidenti dello Stato Ecclesiastico ad invigilare, e pro-curare, che scorso che sarà il termine sudetto dell'intiero anno 1720. non s'introduchino i detti Velluti, e Damaschi fabricati fuori di Stato, nè si vendino, ò per mercanzia, ò per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiassico; altrimenti li detti Governatori, e Presidenti incorreranno l'indig-nazione di Nostro Signore, e satanno anche rimossi da' loro Ussicii, Volendo ancora, che si possa procedere per Inquisizione, & ex Ossicio contro qualsivoglia Trasgressore, & anche contro quelli, che si servissero di detti Damaschi, e Velluti per loro uso proprio, in maniera, che scorso, che sarà il termine, come sopra, prefisso, non si possa da chi che sia non solo introdurre detti Damaschi, e Velluti fabricati suori di Stato, ma ne anche da chi gli avesse precedentemente comprati, si possino mettere di nuovo in opera, proibendo sotto le sudette pene, tanto à quelli che l'avessero comprati di farli porre in opera dopo scorso detto termine, quando alli Sartori, e Banderari di lavorarli, ò porli in opera per qualssia Persona di qualsivoglia grado, ò condizione Secolare, & Ecclesiastica espressa, e nominata nell'altro nostro Editto publicato il di 7. Agosto prossimo passato.

Vogliamo però , & ordiniamo , che i Mercanti , ò Fabricatori di detti Velluti , e Damafchi dentro lo Stato Ecclesiastico debbano fabricarli di buona qualità , e perfezzione , e che il loro prezzo non si alteri più del dovere in pregiudizio de' Sudditi Pontificii , i quali se ne dovranno provedere. Avverta per tanto ciaschedino di esfere ubbidiente à quanto si prescrive nel presente Editto, e li Mercanti , che si sosseno dentro detto termine di farne esito , ò mandali suori di Stato , poiche affisso che sarail presente Editto ne' luoghi soliti di Roma , e nelle Città principali dello Stato , obligara ciascheduno come se li sosseno personalmente presentato. Dato in Camera Apostolica questo di 18. Decembre 1719.

A. Card. Albani Camerlengo.

G. C. Piancastelli Comm. Gen.

Antonio Gaetano Frosi Segr. di Cam.

Die Menfe, & Anno quibus supra, supradictum Edictum assixum, & publicatum fuit ad valvas Curia Innocentiana, ac aliu locis solitis & consuctis Urbis, per me Joannem del Rè Apost. Curs.

Andreas Grecus Mag. Curs.

RENOVATIO

Præcedentium Edictorum, quibus Panni lanci exteri inferioris qualitatis, nec non Telæ fericæ damascenæ, & villosæ exteræ invehi, aut retineri in Ditione Ecclesiastica proibentur, & nonnulla alia pro eorumdem Edictorum inviolabili executione statuuntur.

Annibale di Santa Maria in Cofmedin Diacono Card. Albani, de la Santa Romana Chiefa Cameriengo.

Ffinche maggiormente si riconosca, che la A Santita di Nostro Signore vvole efficacemente, che si eseguisca la proibizione d'introdurre, e ritenere i Panni bassi di lana, damaschi, e velluti fabricati fuori di Stato à tenore degl'Editri d'ordine nostro publicati li dì 7. Agosto, e 18. Decembre dell'anno 1718. Perstanto d'ordine avuto in voce da Sua Santità, e per autorità del nostro Ufficio di Camerlengato, si notifica à chiunque Mercante, ò qualfivoglia altra persona compresa, e nominata in detti Editti, che scorso, che sarà il di 7. Agosto, e 18. Decembre prossimi venturi si procederà irremissibilmente alle pene contenute in detti Edicti contro quelli, che si trovassero Trasgressori, e che dopo il tempo, ò tempi sudetti ritenessero presso di loro i Panni, Velluti, e Damaschi espressi in detti Editti.

Anzi che scorso il termine, ò termini, come sopra prefissi, si procederà alle perquisizioni ne' Fondachi, e Case à sola denunzia d'un solo Testimonio degno di fede, & anche per inquisitionem, & ex Officio, & in ogn'altro miglior modo, e trovandosi mai simili Merci proibite, si faranno abbrugiare publicamente in Roma in faccia alle Dogane sù la Piazza di Pietra, e refpettivamente nelle Piazze publiche dell'altre Città, e luoghi compresi in detti Editti. Et affinche da i Sartori non si possa mai allegare ignoranza de' sudetti Editti, ne' quali vienne incaricato à i medemi di non lavorare fimili merci, doppo scorsi i termini sudetti; perciò si ordina, e commanda che doppo otto giorni dalla publicazione del presente i medemi siano obligati di ritenere nelle proprie loro Botteghe affissi i sudetti due Editti & il presente, sotto pena di scudi venticinque da applicarsi alla Reverenda Camera, etrovandosi mai, che abbino lavorato simili Merci, doppo scorsi i detti termini, dovranno soggiacere alla pena di scudi cento moneta per ogni contravenzione.

Avverta pertanto ciascheduno d'osservare puntualmente quanto si contiene nel presente Editto, quale publicato, che sarà tanto in Roma, che negl'altri Luoghi dello Stato Ecclesiastico, astringerà ciascheduno, come se le sosse stato personalmente presentato. Dato in Camera Apostolica questo di 9. Luglio 1720.

A. Card. Albani Camerlengo.

G. C. Piancastelli Comm. Gen:

Antonio Gaetano Frosi Segr. di Cam.

Die, Mense, & Anno quibus supra, supradicta Notificatio affixa. & publicata suit ad valvas Curia, in Acie Campi Flora, & alius locis solitu Urbis per me Petrum Romolatium Apost. Curs.

Joannes Trifellius Mag. Curs.